

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL 1 - VAL CERRINA CASALESE -

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI CACCIA AL CINGHIALE A SQUADRE ED IN FORMA SINGOLA

In ottemperanza alla D.G.R. 52-13330 del 15 febbraio 2010 alla D.G.R. 17-5754 del 6 maggio 2013

Obiettivi generali della gestione venatoria

Con riferimento alle linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale di cui alla D.G.R. 6 maggio 2013, n.17-5754 della Regione Piemonte, è di fondamentale importanza regolamentare la caccia al cinghiale al fine di ottimizzare il prelievo del cinghiale, conseguire una significativa riduzione di tale specie, ottimizzare lo sforzo di caccia nei confronti del suide e conseguire una significativa riduzione del suo impatto nei confronti delle attività antropiche.

Tenuto conto delle indicazioni dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) contenute nelle citate linee guida della Regione Piemonte, ove emerge la necessità di stimolare una gestione efficace della specie cinghiale "Sus Scrofa" al fine di raggiungere e mantenere la densità di popolazione compatibile con le altre specie faunistiche che risultano in difficoltà anche a causa dell'aumento delle specie opportuniste come il cinghiale.

E', altresì, necessario indirizzare e favorire ogni iniziativa finalizzata alla tutela, alla salvaguardia e alla conservazione ambientale nel suo stato naturale che permetta, nel rispetto della biodiversità, alle diverse popolazioni di fauna selvatica di permanere e procreare nel territorio a loro più favorevole.

Gestione della specie cinghiale

La gestione della specie cinghiale è diretta a:

- contenere i danni all'agricoltura attraverso il prelievo costante nelle zone e/o aree maggiormente a rischio ed attuando tutte quelle misure preventive correlate che possano essere di aiuto alle coltivazioni quali recinzioni elettriche, dissuasori olfattivi ecc., favorendo ed incentivando le colture a perdere;
- commisurare il prelievo in rapporto alla consistenza delle popolazioni presenti nel territorio;
- raccogliere preziose informazioni sugli animali abbattuti che serviranno all'analisi dei relativi dati biometrici da parte dei tecnici faunistici, fornendo in tal modo anche un importante contributo al Servizio Veterinario dell'ASL AL per la gestione mirata all'igiene e la salute pubblica;

Definizione dei sistemi di caccia collettiva - "I.S.P.R.A." -

La forma di caccia propriamente detta braccata è la caccia collettiva più diffusa in Italia. Essa consiste nello scovo forzato degli animali da parte degli ausiliari condotti da (bracchieri o canai) che vengono spinti verso i cacciatori posizionati in poste. Trattandosi di caccia praticata collettivamente con l'impiego di più cacciatori, per essere efficace ed al contempo praticata in condizioni accettabili di sicurezza, deve, inderogabilmente, prevedere un buon livello di organizzazione, sia nei momenti che precedono l'azione venatoria, sia durante il suo svolgimento. In quest'ultima fase è fondamentale l'opera di coordinamento di un responsabile, chiamato Capo Squadra, all'altezza di tale incombenza, che ha il compito di far rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza, con particolare riguardo all'uso dell'arma nella prudenza più assoluta al fine di salvaguardare la propria e altrui incolumità.

Fermo restando il predisposto di cui all'art.1 co.1 legge 11 febbraio 1992, n.157 e dell'art.842 c.c., il capo squadra ha l'obbligo di sensibilizzare tutti i cacciatori partecipanti alla "cacciata" all'osservanza dell'etica venatoria ed al rispetto dell'ambiente e della proprietà privata.

Art. 1 - Durata della stagione venatoria, giornate e tipologie di caccia

La caccia al cinghiale, nell'A.T.C. AL1, è consentita:

- a) in squadre organizzate, con il metodo della braccata nelle zone di caccia assegnate ad ogni singola squadra, nel periodo e nei giorni previsti dal Calendario Venatorio della Regione Piemonte ed alle eventuali modifiche apportate dall'A.T.C. AL1;
- b) in forma singola, alla cerca o all'aspetto, nel periodo e nei giorni previsti dal Calendario Venatorio della Regione Piemonte ed alle eventuali modifiche apportate dall'A.T.C. AL1;
- c) caccia di selezione, in funzione delle linee guida della Regione Piemonte, nel periodo e nei giorni previsti da apposito regolamento dell'A.T.C. AL1.

Art. 2 – Zone di caccia

Il territorio di caccia dell'A.T.C. AL1 è stato suddiviso in due distretti come da delibera n. 2/17 del 31/01/2017 del Comitato di Gestione:

- **DISTRETTO A:** suddiviso in dieci zone destinate prioritariamente alla caccia del cinghiale in squadre autorizzate nella forma di caccia col metodo della braccata ed ai cacciatori singoli quando le squadre non utilizzano la zona o in caso di zone non assegnate (zone: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);
- **DISTRETTO B:** destinato alla caccia al cinghiale in forma singola e/o di selezione (zona 11).

La cartografia delle suddette zone può essere richiesta su copia cartacea agli uffici dell'A.T.C. AL 1 oppure scaricabile dal sito www.atcal1.it nella sezione "attività".

Le dimensioni delle zone di caccia al cinghiale sono determinate dall'A.T.C. AL1 in conformità all'omogeneità territoriale, dei confini naturali facilmente individuabili (strade, sentieri, corsi d'acqua, ecc.), nonché dalla loro funzionalità. I confini delle zone, per motivi soprattutto legati alla praticità delle stesse, a cura del Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL1, prima dell'inizio di ogni stagione venatoria possono essere soggetti a modifica.

L'A.T.C. AL1 prevede e definisce eventuali rotazioni e/o sostituzioni delle squadre rispetto alla zona di caccia loro assegnata in via primaria in casi di esigenze gestionali e/o di carattere sanzionatorio in conseguenza di violazione al presente regolamento o alle norme venatorie vigenti.

E' fatto obbligo ai capi squadra inserire in squadra i cacciatori residenti nel territorio della zona assegnata, qualora ne facciano richiesta.

E' cura del capo squadra assegnatario della zona in cui all'interno della zona vi è del territorio destinato ad "area contigua" attivarsi per avere sempre in squadra un numero congruo di cacciatori iscritti alla squadra con i requisiti necessari per effettuare le cacciate all'interno della medesima area contigua. Sarà altresì compito dell'A.T.C. AL1, nel caso in cui la squadra per sopravvenuti motivi sia impossibilitata ad operare nell'area contigua, autorizzare per necessità gestionale l'intervento di altre squadre idonee.

La zona di caccia assegnata ad ogni singola squadra, lungo tutto il perimetro, dovrà essere delimitata con appositi cartelli entro e non oltre il 15 agosto e comunque prima dell'inizio del periodo di addestramento cani. La squadra assegnataria ha l'obbligo di controllare e verificare, lungo tutto il perimetro della zona di competenza, l'integrità dei cartelli di delimitazioni dei confini e ne curerà periodicamente l'interezza per tutta la durata della stagione venatoria.

Il caposquadra, entro le ore 12,00 di ogni lunedì, inderogabilmente deve comunicare per iscritto (fax, mail, sms) agli uffici dell'A.T.C. AL 1 (014271288 – info@atcal1.it) la programmazione di una o più settimane di caccia all'interno della zona ad egli assegnata. Nel caso in cui tale pianificazione non venga rispettata la squadra verrà penalizzata e dovrà lasciare libera la zona nella settimana successiva per il numero di giornate non utilizzate. Tale adempimento è perentorio e in caso di inosservanza recidiva, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. ha facoltà di revocare la zona alla squadra assegnataria ed assegnarla ad altra squadra e/o comunque trarne le opportune valutazioni e determinazioni conseguenti in sede di assegnazione delle zone per la successiva stagione venatoria.

Il non utilizzo della zona deve essere giustificato all'ATC AL1. **Se la mancata utilizzazione della zona si verificasse per motivi ingiustificati oltre tre giornate consecutive, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL1 potrà intervenire adottando provvedimenti conseguenti finalizzati ad imprimere maggiore pressione venatoria alla specie cinghiale nella zona interessata, impiegando se necessario altre squadre e/o cacciatori singoli.** Tuttavia, qualora la squadra assegnataria della zona insisterà nel non cacciare nella zona ad essa assegnata e qualora non ottenesse risultati soddisfacenti sugli abbattimenti, il Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL1, procederà ad assegnare la zona di riferimento ad altre squadre anche se già assegnatarie di zone, solo per la stagione venatoria in corso e penalizzerà la medesima squadra nell'assegnazione della zona per la stagione venatoria dell'anno successivo.

Detti provvedimenti saranno, altresì, adottati anche in caso di recidiva di violazioni del presenteregolamento.

Rimane ferma la possibilità tra due squadre dello stesso A.T.C. AL1, previa preventiva comunicazione all'A.T.C. AL1, di svolgere nell'arco della medesima stagione venatoria, cacciate in forma congiunta, tra due squadre, rispettando in ogni caso il numero minimo dei cacciatori

partecipanti.

L'A.T.C. AL1 durante la stagione venatoria ed in presenza di richiesta danni alle colture provocati da cinghiale "Sus Scrofa" insistenti nelle zone assegnate, ha la facoltà di attivarsi organizzando braccate/girate di caccia al cinghiale con le squadre operanti dell'A.T.C.. Qualora le squadre chiamate ad intervenire non diano la propria disponibilità e collaborazione, l'A.T.C. AL1 provvederà ad applicare i sopra descritti provvedimenti.

In caso di necessità ed urgenza, sempre in presenza di richiesta danni alle colture, le squadre organizzate previa autorizzazione e coordinamento dell'A.T.C. AL1 potranno operare anche all'interno del DISTRETTO B.

Tutte le squadre di caccia al cinghiale dell'A.T.C. AL1 sono tenute a dare la propria disponibilità nell'essere impiegati, nella propria zona, per attuare i piani di contenimento alla specie cinghiale anche fuori della stagione venatoria, nel caso in cui sorgesse la necessità e l'urgenza di contenere danni agricoli, nel rispetto delle normative vigenti.

Qualora la squadra chiamata dall'A.T.C. AL1 ad intervenire al piano di contenimento di pronto intervento, che per qualsiasi motivo si dovesse astenere dal collaborare, sarà interessata altra squadra dell'A.T.C. AL1. Nel caso in cui la squadra inadempiente, nella prossima stagione venatoria dovesse richiedere la medesima zona, sarà oggetto di valutazione e determinazioni conseguenti da parte del Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL1.

Art. 3 – Criteri di attribuzione delle zone

Considerato come l'A.T.C. AL1 intenda promuovere un'azione atta a valorizzare l'attività delle squadre ammesse al fine di garantire durante il periodo venatorio il massimo sforzo di caccia mirato alla diminuzione dei danni alle attività antropiche ed ai sinistri stradali e a penalizzare ogni violazione del presente regolamento, le zone nella misura di 10 (dieci) saranno attribuite alle squadre all'inizio della stagione venatoria, previa delibera del Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL1, ai capi squadra che avranno presentato regolare istanza.

Il Comitato di Gestione ai fini dell'assegnazione delle zone, come indicato nelle linee guida della Regione Piemonte, vincola ogni singola squadra ad un'unica zona durante tutta la stagione venatoria.

Entro i termini di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovrà essere presentata dal Capo Squadra l'istanza con espressa una sola preferenza per un'unica zona.

In caso di richiesta di una zona da più di una squadra l'assegnazione verrà fatta dal Comitato di Gestione dell'ATC AL1 prendendo in debito conto tutto quello che può esserci di storico riguardante la zona da assegnare e i partecipanti alle squadre interessate (e.g. conoscenza del territorio, numero di uscite, capi abbattuti, effettiva possibilità di cacciare nella zona alla luce di quanto all'art. 6 l.r. 29.06.2009, collaborazione coll'ATC AL1 nell'ambito delle attività di contenimento danni anche al di fuori del periodo di caccia).

L'assegnazione delle zone avverrà entro il 15 luglio di ogni anno.

Le zone, dopo la loro assegnazione, concordemente con i rispettivi capi squadra e previo nulla osta da parte dell'A.T.C. AL1, potranno essere reciprocamente scambiate. Lo scambio delle zone è consentito prima dell'inizio della stagione venatoria.

Le istanze presentate oltre la scadenza del 31 maggio non verranno considerate per l'assegnazione delle zone.

L'ATC si riserva la facoltà prima dell'inizio della stagione venatoria, nel caso alcune zone rimanessero libere dopo l'assegnazione, di attribuirle alle squadre che avranno fatto domanda dopo la scadenza del 31 maggio.

Per l'assegnazione della squadra saranno considerati unicamente i cacciatori iscritti alla stessa alla data della presentazione della domanda di assegnazione della zona. È consentito prima e/o nel corso della stagione venatoria, previa conferma all'A.T.C. AL1 del rispettivo capo squadra, l'iscrizione nelle squadre di ulteriori cacciatori che ne facciano richiesta. Quest'ultimi devono risultare regolarmente ammessi nell'ATC AL1; non devono essere iscritti ad altre squadre e devono essere in regola con i requisiti indicati nel presente regolamento. Gli stessi non saranno presi in considerazione per la valutazione dei parametri relativi all'assegnazione delle zone.

Art. 4 – Composizione e modalità di riconoscimento delle squadre

I Capi squadra devono presentare **entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno** (termine perentorio) sull'apposito modello predisposto dall'A.T.C. AL1 l'istanza richiedente la zona con allegato l'elenco nominativo dei cacciatori componenti la squadra. L'assegnazione formale della zona resta subordinata al relativo versamento all'A.T.C. AL1 della quota di € 25,00 sul c/c postale 94252624, per ogni cacciatore facente parte delle rispettive squadre.

Le squadre devono essere composte da un minimo di n. 25 cacciatori ammessi nell'ATC AL1. La squadra opera principalmente con modalità della braccata con un minimo di n. 12 cacciatori dei componenti della squadra iscritti sul registro di presentazione depositato e successivamente vidimato e rilasciato dall'A.T.C. AL1.

La persona individuata a capo-squadra o i suoi vice, nel corso della stagione venatoria, in caso di necessità, possono essere sostituiti da altri cacciatori aventi i requisiti necessari richiesti nel presente regolamento su proposta presentata per iscritto all'A.T.C. AL1.

Gli eventuali sostituti, per le due annate precedenti alla designazione, non devono essere incorsi nelle infrazioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 157/92; dell'art. 24 della L.R. 19 giugno 2018 n.5; della l.r. 5/2012, nonché di altre norme venatorie vigenti.

Ogni Capo Squadra per mantenere la nomina non deve essere incorso in dette infrazioni, deve collaborare con il personale dell'A.T.C. AL1 per ogni esigenza organizzativa ed operativa emergente e non deve essere in corso anche in violazioni del presente regolamento.

Il rispettivo modulo di presentazione dell'istanza richiedente la zona dovrà contenere:

1. il nominativo del capo squadra proposto, indirizzo e numero di telefono;
2. i nominativi dei componenti della squadra, corredati da luogo e data di nascita, residenza, indirizzo, firma per l'adesione numero e data di rilascio del porto d'armi. Nel caso in cui detto documento è in fase di rinnovo, sarà cura del caposquadra comunicarne all'A.T.C. il numero e la data del rilascio del nuovo documento.
3. i nominativi dei componenti la squadra scelti come sostituti del capo squadra (ovvero Vice capo squadra) sino ad un massimo di due;
4. il numero della zona richiesta, esprimendo una sola preferenza.

Ogni cacciatore, nel corso della medesima stagione venatoria, in ambito regionale, può far parte e pertanto essere iscritto ad una sola squadra di caccia al cinghiale.

Ogni cacciatore iscritto alla squadra dovrà essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'A.T.C. AL1. I cacciatori iscritti nell'apposito elenco di ogni squadra dovranno risultare, **alla data del 31 marzo di ogni anno**, in regola con il versamento della relativa quota di ammissione all'A.T.C. AL1 (€ 105,00).

Altri cacciatori possono essere aggiunti ad una squadra, se in regola con l'A.T.C. AL1, anche in corso della stagione venatoria, ma questi non saranno presi in considerazione in sede di valutazione per l'assegnazione delle zone.

Possono altresì partecipare alle cacciate, oltre i componenti della squadra, altri cacciatori c.d. invitati ammessi all'A.T.C. AL1, sino ad un massimo di 5, autorizzati dal capo squadra a seguito di regolare richiesta all'A.T.C. AL 1 almeno 24 ore prima della cacciata che dovranno essere iscritti nella scheda giornaliera ed aver versato la prevista quota aggiuntiva nella misura di € 25,00 all'A.T.C. AL1 sul c/c postale n.94252624.

Ciascun cacciatore "invitato" non potrà partecipare a più di 5 cacciate per stagione venatoria.

Possono partecipare alle braccate, nel massimo di 5 uscite, anche i c.d. cacciatori temporanei previa apposita istanza all'A.T.C. AL1 purchè in regola con l'ammissione all'A.T.C. e che abbiano versato la rispettiva quota di partecipazione nella misura di € 25,00.

I cacciatori invitati come i cacciatori temporanei concorrono a formare il numero minimo (12) della squadra per effettuare la cacciata.

I cacciatori componenti le squadre, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di Comitato di Gestione, non abbiano partecipato ad almeno **sei giornate di caccia** effettuate dalla squadra di appartenenza perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi altra squadra che eserciti la caccia al cinghiale nell'A.T.C. AL1. La verifica delle schede di presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall'A.T.C. AL 1. **Tuttavia il Comitato di Gestione, previa istanza scritta, per comprovate assenze giustificate e plausibili, valuterà l'eventuale iscrizione ad una squadra del cacciatore richiedente.**

Art. 5 – Scheda dei dati e presenza alle battute

L'A.T.C. AL1 trasmette ad ogni capo squadra:

1. l'autorizzazione con la cartina relativa alla zona assegnata;
2. il numero di zona assegnato alla squadra;
3. l'apposito registro di caccia giornaliero che dovrà essere debitamente compilato prima dell'inizio dell'attività venatoria e dovrà riportare i nominativi dei partecipanti ad ogni singola cacciata con le relative firme comprovanti la presenza. Nonché deve essere compilato in ogni sua parte, l'apposito allegato riportante i dati biometrici dei cinghiali abbattuti nella propria zona, che farà parte integrante del registro di caccia.
4. Il registro dovrà essere disponibile per eventuali controlli effettuati dagli organi di vigilanza venatoria o dalle altre istituzioni preposti al controllo e restituito all'A.T.C. AL1 ogni settimana, entro le ore 12 di ogni martedì, a mezzo fax (0142/422688), mail (info@atcla1.it), whatsapp (346/9613037) o consegnato a mano.
5. Non possono essere ammessi alla battuta di caccia al cinghiale i cacciatori che abbiano, nella medesima giornata di caccia, effettuato l'attività venatoria ad altri tipi di fauna.

Art. 6 – Compiti e obblighi del capo squadra

1. Il caposquadra o i suoi vice devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 17-5754 del 6/5/2013 e ss.mm., o aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato dai Comitati di Gestione non superiore alle 6 ore e svolti da tecnici faunistici esperti nella gestione del cinghiale, che illustri la biologia e gestione del suide, il suo riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici, tecniche di controllo della specie (Sus Scrofa), prova pratica di maneggio in poligono delle armi a canna lunga ad anima rigata ed ad anima liscia con munizioni a palla singola.

2. Il caposquadra o i suoi vice, (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, previa comunicazione tempestiva all'A.T.C. AL1, solo per cause di forza maggiore), non devono essere in corsi nelle infrazioni di cui agli artt.30 e 32 della legge 157/1992 o in quelle, dell'art. 24 della L.R. 19 giugno 2018 n.5, della l.r. 5/2012, per le due annate precedenti alla designazione.

3. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempimento alle formalità previste dalle linee guida della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 6 maggio 2013, n.17-5754, nonché del presente regolamento.

4. Il capo squadra, ed in sua assenza un suo vice, ha la direzione tecnica della squadra e ne è responsabile. Nel corso della cacciata, comunque ogni cacciatore della squadra è responsabile delle proprie azioni sia penalmente che amministrativamente.

Il capo squadra dovrà adempiere e vigilare sugli obblighi di cui all'art.5 del presente regolamento.

Al termine della giornata di caccia il capo squadra deve redigere compiutamente e controfirmare l'apposito registro giornaliero.

In caso di recidiva al mancato adempimento ai compiti di cui sopra da parte di un caposquadra, il Comitato di Gestione può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

5. Il caposquadra dovrà inoltre predisporre la raccolta e la consegna, tramite regolare versamento sul suddetto c/c all'A.T.C. AL1 della quota aggiuntiva annuale di € 25,00 per ogni singolo cacciatore componente la squadra, relativa alla specifica caccia al cinghiale a squadra, subordinata al rilascio della prevista autorizzazione.

Tale quota non dovrà essere versata solo dal cacciatore che, avendo già pagato la relativa quota per la caccia al cinghiale in forma singola, partecipi quale invitato ad una o più battute col metodo della braccata nei limiti giornalieri indicati nel presente regolamento.

Art. 7 – Carniere stagionale

Ogni cacciatore componente la squadra non potrà abbattere un numero di cinghiali superiore al numero indicato nel calendario venatorio della Regione Piemonte. Raggiunto tale limite, il cacciatore non potrà partecipare armato ad altre battute di caccia.

Art. 8 – Armi e munizioni

La caccia al cinghiale nell'A.T.C. AL1 si effettua:

a) con il fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12.

VIETATO USARE MUNIZIONI SPEZZATE PER LA CACCIA AL CINGHIALE

b) fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40;

- a caricamento singolo manuale;

- a ripetizione semiautomatica con caricatore fino a cinque colpi.

Il capo squadra, per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, dovrà valutare, anche in

presenza della conformazione del terreno e/o angolo di sito rispetto al posizionamento del cacciatore, il posizionamento delle poste e conseguentemente stabilire l'eventuale utilizzo da parte dei cacciatori di fucile a canna liscia e/o a canna rigata.

Nelle aree contigue dovranno essere utilizzate cartucce a palle non in piombo, nel rispetto della normativa vigente.

I conduttori dei cani possono portare fucili carichi a salve.

Art. 9 – Controllo sanitario dei capi abbattuti

Tutti i capi dovranno essere trattati in ottemperanza alla D.G.R. 6 maggio 2013, n.17-5754, nonché ai regolamenti (CE) n.853/2004 e n.2075/2005 (CE) della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali del Servizio Veterinario dell'A.S.L. AL relativi alla presenza di Trichine nelle carni e successive disposizioni regionali D.G.R. n. 13-3093 del 12/12/2011 e D.D.n. 831/2013. Si rappresenta, altresì, che lo smaltimento delle pelli dei cinghiali abbattuti unitamente agli scarti di macellazione degli stessi, sono disciplinati dal Reg. 1069/09/CE e Reg.142/11/UE, nonché dal D.Lgs 286/2012 che stabilisce le sanzioni per ogni eventuale violazione al riguardo.

E', pertanto, consigliabile che la documentazione relativa allo smaltimento sia custodita da ogni capo squadra per ogni eventuale richiesta dell'Autorità e/o dall'ATC AL1 ai fini di valutazioni e determinazioni conseguenti per l'assegnazione della zona richiesta.

Le schede riportanti i dati biometrici dei capi di cinghiali abbattuti devono essere firmate regolarmente da persona formata inserita nella squadra che abbia sostenuto l'apposito corso a cura di personale del Servizio Veterinario.

Ogni capo squadra ha l'obbligo di provvedere alla consegna dei relativi campioni, per il controllo della trichinella nelle carni, direttamente al Servizio Veterinario dell'A.S.L. AL e consegnare, senza ritardo, all'A.T.C. AL1 il relativo referto attestante l'avvenuta consegna.

Art.10 Monitoraggio sanitario per la prevenzione della diffusione sul territorio del virus della peste suina.

In ottemperanza alla D.G.R. n.20 – 8485 del 1° marzo 2019 della Regione Piemonte, in ordine al n.5 del relativo allegato, "Ogni cinghiale trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) o abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo deve essere segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, polizia provinciale, carabinieri, forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite, rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio".

Art. 11 – Punto di verifica partecipanti alla cacciata

Ogni squadra individua e comunica all'A.T.C. AL1, all'interno o nei pressi della zona assegnata, un punto di ritrovo in cui devono confluire i cacciatori prima dell'inizio della battuta e darne comunicazione all'A.T.C. AL1. Il Capo Squadra o un suo vice, dovrà esibire agli organi di vigilanza i registri ed i relativi documenti venatori ad ogni richiesta per il relativo controllo.

Art. 12 – Allenamento e conduzione dei cani

Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'ambito di caccia ove risulti ammesso all'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto dei periodi indicati nel calendario venatorio della Regione Piemonte e nelle rispettive zone individuate dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. AL1.

I cani impiegati dovranno essere gestiti, sia in allenamento che in attività di caccia, in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia interessata.

Art. 13 – Norme di sicurezza

Durante l'esercizio venatorio, in ottemperanza all'art.13 n.5 L.R. n.5 del 19.06.2018, è obbligatorio per tutti i cacciatori e operatori, partecipanti alle battute, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Dello svolgimento della battuta di caccia al cinghiale dovrà essere data notizia ai soli fini dell'incolumità pubblica e senza finalità di preclusione delle altre attività venatorie, un'ora prima dell'inizio della giornata di caccia il cui all'orario è indicato sul tesserino venatorio, con appositi cartelli affissi in modo ben visibile a distanza, lungo le strade o sentieri di accesso all'area ove sarà effettuata la braccata/girata precedentemente individuata all'interno della

zona di caccia di pertinenza. A conclusione della giornata di caccia, nel modo più assoluto, tutti i cartelli installati prima dell'inizio della braccata vanno rimossi.

Ogni cartello dovrà avere dimensioni minime di 30 x 40 sfondo giallo, contorno rosso, recante la scritta "ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO" ed il numero di autorizzazione della squadra.

Art. 14 – Divieti

Premesso che l'esercizio dell'attività venatoria è consentita con i mezzi e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art.13 della legge 157/92. Fermo restando i divieti previsti dall'art.21 Legge n. 157/92, dell'art.21 L.R. n.5 del 19.06.2018 e da altre norme vigenti in materia venatoria, nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente regolamento, è altresì vietato:

1. portare ed usare munizione spezzata nella giornata in cui si è iscritti nel registro di caccia;
2. utilizzare, munizione con palle di piombo, nelle ZPS (aree contigue) di cui all'art.6 L.R. 29 giugno 2009, n.19 (Testo unico sulla tutela delle aree protette e della biodiversità);
3. abbattere, per tutto il periodo della battuta una specie di fauna diversa dal cinghiale, ad eccezione della volpe, che comunque dovrà in ogni caso essere abbattuta con le munizioni atte alla caccia al cinghiale;
4. esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il capo squadra o da un suo vice, comunque senza il numero minimo di 12 (dodici) di "consistenza effettiva" di cacciatori;
5. esercitare la caccia al cinghiale in forma singola all'interno di una zona mentre opera la squadra assegnataria della stessa;
6. inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra ove presente, anche se scovato o ferito nella propria zona di competenza; o ancor più mettere in atto azioni tipiche di caccia con il sotterfugio del recupero dei cani. A tal riguardo è ammesso solamente il recupero dei cani previo accordo con la squadra operante nella zona con fucile scarico e in custodia. Il capo ferito può eventualmente essere recuperato dal capo squadra, coadiuvato da due o tre cacciatori, previo consenso del capo squadra della zona interessata. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette e/o che via sia anche solo lo sconfinamento degli ausiliari, il relativo recupero deve avvenire in sicurezza e nel rispetto delle normative venatorie vigenti, con fucile scarico ed in custodia, previo avviso immediato al relativo gestore dell'ente di riferimento;
7. il cacciatore regolarmente iscritto alla squadra che partecipa alla cacciata, nel medesimo giorno, non può esercitare nessun altro tipo di caccia;
8. è vietato nel modo più assoluto, dopo la chiusura della cacciata, lasciare appesi cartelli "ATTENZIONE BATTUTA AL CINGHIALE IN CORSO" installati prima dell'inizio della braccata.

Art. 15 – Sanzioni

Per ogni violazione in materia venatoria non prevista dal presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 157/92, dell'art. 24 della L.R. 19 giugno 2018 n.5, della l.r. 5/2012, nonché di altre norme vigenti in materia.

Art.16 - Decorrenza e durata del presente regolamento

Il presente regolamento, che in qualsiasi periodo, potrà essere oggetto di modifiche e/o variazioni a cura del Comitato di Gestione dell'Ambito ATC AL1, entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso e rimane in vigore sino a tempo indeterminato.

Art. 17 – Prelievo venatorio in forma singola

Il cacciatore che non partecipa alla caccia al cinghiale organizzata in squadre può esercitare l'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola, su autorizzazione da parte di codesto ATC AL1. Il cacciatore singolo ammesso a svolgere questa tipologia di caccia al cinghiale, oltre al rispetto delle norme venatorie vigenti ed all'adempimento della relativa parte burocratica prevista dal tesserino venatorio, deve annotare su apposito tagliando di autorizzazione rilasciato dall'A.T.C. AL1, la giornata di caccia, la località dell'area di caccia scelta ed imbucarlo nelle apposite cassette predisposte di cui all'allegato A che è parte integrante del presente regolamento.

Tutti i capi dovranno essere trattati in ottemperanza alla D.G.R. 6 maggio 2013, n.17-5754, dell'A.S.L. AL e, conferire, contestualmente, all'A.T.C. AL1 il relativo referto attestante l'avvenuta consegna.

Il cacciatore deve, altresì, provvedere alla rilevazione dei dati biometrici dei capi abbattuti e

riportarli su apposita scheda fornita dall'A.T.C. AL 1. Tale scheda dovrà essere riconsegnata, c/o l'ufficio dell'A.T.C. AL 1, entro 15 nonché ai regolamenti (CE) n.853/2004 e n.2075/2005 (CE) della Commissione del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali del Servizio Veterinario dell'A.S.L. AL relativi alla presenza di Trichine nelle carni. Si rappresenta, altresì, che lo smaltimento delle pelli dei cinghiali abbattuti unitamente agli scarti di macellazione degli stessi, sono regolamentati dal Reg. 1069/09/CE e Reg.142/11/UE. Il D.Lgs 286/2012 che stabilisce le sanzioni per le violazioni al riguardo.

E', pertanto, consigliabile che la documentazione relativa allo smaltimento sia custodita da ogni cacciatore per ogni eventuale richiesta dell'Autorità preposta al controllo e/o dall'A.T.C. AL1.

Ogni cacciatore ha l'obbligo di provvedere alla consegna dei relativi campioni direttamente al Servizio Veterinario dell'ASL AL. Copia del referto attestante la consegna dei campioni dovrà essere consegnato, senza ritardo, all'A.T.C. AL1.

Il cacciatore che svolge questa tipologia di caccia, come previsto dall'art.13 n.5 L.R. n.5 del 19.06.2018, è obbligato, al fine di svolgere l'esercizio della caccia in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Il prelievo per la specie cinghiale ai cacciatori singoli è sempre consentito all'interno del DISTRETTO B mentre nel DISTRETTO A è consentito solo all'interno delle zone in cui non sia operante nella cacciata la squadra assegnataria o nelle zone non assegnate ad una squadra, previa autorizzazione dell'A.T.C. AL1.

Il cacciatore, che esercita la caccia al cinghiale in forma singola, può telefonare agli uffici dell'A.T.C. AL 1, il martedì mattina per conoscere la disponibilità delle zone di caccia al cinghiale a squadre per le tre giornate di caccia successive.

Fermo restando il rispetto dei divieti previsti dalla normativa vigente, per questa tipologia di caccia, per motivi di sicurezza, è vietato utilizzare armi a canna rigata e detenere o usare munizione spezzata per tutta la giornata di caccia.

Il cacciatore che intende esercitare la caccia al cinghiale in forma singola non può essere iscritto in alcuna squadra di caccia al cinghiale autorizzata dall'A.T.C. AL1.

Il cacciatore, che desidera esercitare la caccia al cinghiale in forma singola dovrà presentare domanda su apposito modulo predisposto dall' A.T.C. AL 1, entro la data di apertura della stagione venatoria. Dovrà, altresì, versare all'A.T.C. AL1, una quota aggiuntiva annuale di € 80,00, sul c/c postale n.94252624, prima del rilascio dell'apposita autorizzazione.

Il cacciatore singolo deve avere sempre a seguito l'apposita scheda con annessa autorizzazione rilasciata dall'A.T.C. su cui dovrà, nell'immediatezza, annotare la giornata di caccia, l'orario di inizio e fine cacciata e i dati biometrici dei capi eventualmente prelevati e mostrarla ad ogni richiesta delle autorità preposte dalla legge.

Il cacciatore che pratica la caccia al cinghiale in forma singola ha l'obbligo di imbucare la cartolina appositamente predisposta dall'ATC AL1, nelle cassette dislocate sul territorio di competenza, di cui all'allegato A, su cui dovranno essere riportati: la data, la località ed il nome e cognome del cacciatore.

Ogni violazione all'esercizio venatorio in ordine al presente regolamento sarà perseguita ai sensi degli artt. 30 e 31 della legge 157/92, dall'art. 24 della L.R. n.5 del 19.06.2018 e dalla l.r. 5/2012, nonché da ogni altra norma vigente in materia.

Allegato A parte integrante al regolamento di caccia al cinghiale a squadre ed in forma singola

Ubicazione delle cassette:

- Casale Monf.to: Via Solferino, 2
- Ozzano M.to: piazza della Stazione – lato cabina telefonica
- Conzano: frazione San Maurizio piazza Banda Lenti – palo Enel
- Rosignano: magazzino A.T.C. Cascina Isola, 4 (Valle Ghenza)
- Cerrina: Cerrina Valle, piazza su via Nazionale davanti peso pubblico
- Gabiano: tabellone turistico in piazza della chiesa su via Casale
- Murisengo: frazione San Candido piazzale San Candido tabellone affissioni
- Camino: tabellone turistico del Po in piazza Marconi (piazza ristorante del peso)
- Valenza: tabellone pubblicitario Parco del Po in stazione